

**DICHIARAZIONI**

---

**È alle porte la scadenza del 730 integrativo o rettificativo**

di Laura Mazzola

L'ultimo giorno utile per l'invio del **modello 730 integrativo o rettificativo** è **lunedì 26 ottobre**, in quanto il **25** cade di domenica.

Entro tale data, quindi, i contribuenti, che hanno diritto ad un **maggior credito** o un **minor debito d'imposta**, ovvero non hanno indicato correttamente i **dati del sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio, rispetto al modello inviato entro il **23 luglio**, possono presentare un'**integrazione della dichiarazione**:

- che comporta un **maggior credito**, un **minor debito** o un'**imposta invariata**;
- in relazione esclusivamente ai **dati del sostituto d'imposta**;
- in relazione sia ai dati del **sostituto d'imposta** sia ad **altri dati** che comportino un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata.

Nel primo caso, se il contribuente ha diritto ad un **maggior credito**, un **minor debito** o un'**imposta invariata**, le alternative sono due:

- è possibile presentare un **modello 730 completo** di tutte le sue parti, indicando all'interno della casella "730 *integrativo*" del frontespizio il **codice "1"**;
- è possibile presentare un **modello Unico PF** utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il **rimborso**. Tale modello può essere presentato entro il termine previsto per il modello Unico relativo all'**anno successivo** (dichiarazione integrativa a favore).

Nel secondo caso, se il contribuente non ha identificato in modo corretto il **sostituto d'imposta**, può presentare un modello 730 con gli stessi dati del modello originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro "*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*", indicando all'interno della casella "730 *integrativo*" del frontespizio il **codice "2"**.

Nell'ultimo caso, se il contribuente ha sia il diritto ad un **maggior credito**, un **minor debito** o un'**imposta invariata** e sia non ha identificato in modo corretto il **sostituto d'imposta**, può presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando all'interno della casella "730 *integrativo*" del frontespizio il **codice "3"**.

Si ricorda che, se il contribuente non ha fornito tutti gli **elementi** da indicare in dichiarazione e l'integrazione, o la rettifica, comporta un **minor credito** o un **maggior debito**, non può essere presentato un nuovo modello 730, ma deve essere utilizzato il **modello Unico PF 2015** – redditi

2014. Tale modello può essere presentato:

- entro il termine previsto per il modello Unico relativo all'**anno successivo** (dichiarazione integrativa), pagando contemporaneamente il **tributo dovuto**, gli **interessi** calcolati al tasso legale e le **sanzioni** in misura ridotta;
- entro il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31.12.2019), salva l'applicazione delle **sanzioni**.

In alternativa, entro il 30 settembre 2015 poteva essere presentato il modello Unico PF 2015 (**correttiva nei termini**).

Infine si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le **procedure** avviate con la consegna del primo modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo, da parte del sostituto d'imposta, di effettuare i **rimborsi** o **trattenere le somme dovute** in base a tale dichiarazione.